ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 98/26/CE SULLA DEFINITIVITA' DEGLI ORDINI IMMESSI IN UN SISTEMA DI PAGAMENTO O DI REGOLAMENTO TITOLI

Art. 8

Realizzazione della garanzia nella procedura di insolvenza

Nel caso in cui sia aperta una procedura di insolvenza nei confronti di un partecipante ad un sistema o di un intermediario per conto del quale un partecipante esegue ordini di trasferimento ai sensi dell'articolo 6 o di una controparte di banche centrali, le garanzie costituite prima del momento di apertura della procedura di insolvenza per i crediti derivanti da operazioni definitive ai sensi dell'articolo 2 o connesse con le funzioni di banca centrale possono essere realizzate ad esclusivo soddisfacimento dei crediti garantiti. La realizzazione delle garanzie, ivi comprese quelle costituite in forma di pegno, avviene secondo le disposizioni normative e contrattuali che le regolano, anche in deroga alle norme che regolano la procedura d'insolvenza, salvo quanto previsto dal comma 3. Ai contratti a termine conclusi fra i partecipanti ad un sistema o da una controparte di banche centrali con banche centrali si applica l'articolo 203 del testo unico finanza, in ogni caso in cui il partecipante o la controparte di banche centrali sia sottoposto ad una procedura di insolvenza. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 203, comma 2, del testo unico finanza, i valori di mercato vengono calcolati con riferimento al giorno di apertura della procedura di insolvenza. I crediti e i debiti risultanti dalla risoluzione dei contratti a termine sono compensati. Il creditore comunica senza indugio agli organi preposti alla procedura di insolvenza l'esito delle operazioni indicate nei commi precedenti. L'importo eccedente il credito realizzato ai sensi del comma 2 o il saldo a debito risultante dalle operazioni di cui al comma 3 e' versato alla procedura di insolvenza. Il credito non soddisfatto in esito alla realizzazione di cui al comma 2 o il saldo a credito risultante dalle operazioni di cui al comma 3 puo' essere fatto valere nei confronti della procedura di insolvenza secondo le disposizioni ordinariamente applicabili alla stessa. Nessuna azione, compresa l'azione di nullita', puo' pregiudicare nei confronti del sistema la realizzazione della garanzia di cui al comma 1. Il presente articolo si applica agli interventi dei sistemi di garanzia previsti dagli articoli 68 e 69 del testo unico finanza.

Versione in vigore dal 22 giugno 2001, non più in vigore dal 30 luglio 2004 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attuazione della direttiva 98/26/CE sulla definitivita' degli ordini immessi in un sistema di pagamento o di regolamento titoli
Estremi	Decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 7 giugno 2001

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-210-2001/art-8-realizzazione-della-garanzia-nella-procedura-di-insolvenza/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it